

CONTRATTO QUADRO

Vendita prodotti petroliferi

Indice

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 – Oggetto del Contratto	6
Articolo 4 – Consegna	6
Articolo 5 – Qualità e Quantità.....	7
Articolo 6 – Trasferimento della proprietà e del rischio	8
Articolo 7 – Ispezioni	8
Articolo 8 – Prezzo di vendita e fatturazione	8
Articolo 9 – Modalità di pagamento	10
Articolo 10 – Stand By Letter of Credit (SBLC).....	10
Articolo 11 – Trasporto, controstallie, straordinari, nomine e assicurazioni.....	11
Articolo 12 – Controversie	11
Articolo 13 – Responsabilità.....	11
Articolo 14 – Salute sicurezza e ambiente.....	12
Articolo 15 – Riservatezza	13
Articolo 16 – Forza maggiore.....	13
Articolo 17 – Ripartizione del Prodotto	14
Articolo 18 – Crisi di approvvigionamento.....	15
Articolo 19 – Durata e risoluzione	15
Articolo 20 – Obblighi.....	15
Articolo 21 – Cessione.....	15
Articolo 22 – Validità	16
Articolo 23 – Foro competente.....	16
Articolo 24 – Tutela dei dati personali.....	16
Allegati	17

CONTRATTO QUADRO

Tra

Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito “D.lgs. n. 79/99”), con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, nelle sue funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano in persona del Dott. Filippo Bubbico, Presidente e Amministratore Delegato (di seguito “AU/OCSIT” e/o “Venditore”);

e

La società: () con sede legale in: () (), Via: () e sede operativa in: () (), Via: (), P.IVA (), C.F. n°: (), nella persona di: (), munito di idonei poteri in forza di: () (di seguito “Acquirente”);

(di seguito AU/OCSIT e l’Acquirente congiuntamente le “Parti” e ciascuna di esse la “Parte”).

PREMESSO CHE

- la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., in attuazione dell’articolo 4 del D.lgs. n. 79/99, ha costituito la società Acquirente Unico S.p.A. della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (di seguito Decreto) che ha recepito la Direttiva UE 2009/119/CE, che impone agli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di prodotti petroliferi, al fine di assicurarne la disponibilità in caso di crisi di approvvigionamento ha istituito l’Organismo centrale di stoccaggio Italiano (di seguito “OCSIT”);
- le funzioni dell’OCSIT sono quelle di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano approvato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- il medesimo Decreto al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell’approvvigionamento petrolifero ha attribuito le funzioni e le attività di OCSIT ad Acquirente Unico S.p.A.;
- con il presente accordo, AU/OCSIT intende vendere prodotti petroliferi, al fine di assolvere ai compiti ad esso affidati ai sensi della normativa sopra richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali

Il presente Contratto Quadro disciplina i rapporti che intercorreranno fra le Parti relativamente alle vendite di prodotti petroliferi che potranno essere concluse mediante la sottoscrizione dei contratti individuali di volta in volta stipulati a seguito dell'aggiudicazione delle gare che verranno indette da AU/OCSIT (di seguito i "Contratti Individuali"). Un facsimile di Contratto Individuale è qui allegato come Allegato 1.

Il Contratto Quadro e ciascun Contratto Individuale costituiscono un unico contratto tra le Parti (di seguito il "Contratto") e le Parti non avrebbero concluso i Contratti Individuali ove fosse stato altrimenti.

Il presente documento definisce i termini e le condizioni generali del Contratto Quadro per la vendita di prodotti petroliferi, le cui previsioni regolano i diritti e gli obblighi delle Parti del Contratto Individuale.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.

Articolo 2 – Definizioni

Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato di seguito indicato:

Acquirente: indica il soggetto aggiudicatario della gara di vendita indetta da AU/OCSIT.

Aggiudicazione: indica l'individuazione, da parte dell'AU/OCSIT, degli Acquirenti per la stipula dei contratti di vendita a seguito dell'indizione della gara di vendita.

Controstallia: indica il tempo eccedente le stallie, intese come tempo (in ore) previsto nel contratto di noleggio della nave per ultimare le operazioni di caricazione/scaricazione.

Data di Consegna: indica la data riportata nel Contratto Individuale in cui può iniziare il ritiro del prodotto.

Depositaria: indica la persona giuridica che ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità del deposito indicato da AU/OCSIT all'Acquirente.

Deposito: indica il luogo, riportato nel Contratto Individuale, dove sono stoccati i prodotti di AU/OCSIT.

Ex Works (EXW): indica la modalità di Consegna del prodotto dal Deposito, così come disciplinata dalle regole Incoterms (versione 2010).

Free Carrier (FCA): indica la modalità di Consegna del prodotto dal Deposito, così come disciplinata dalle regole Incoterms (versione 2010).

Free On Board (FOB): indica la modalità di Consegna del prodotto dal Deposito, così come disciplinata dalle regole Incoterms (versione 2010).

Gara di Vendita: indica la gara pubblica bandita da AU/OCSIT per la vendita del prodotto petrolifero oggetto di gara.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma.

Ispettore: indica la persona fisica o la società di controllo indipendente che effettua gli accertamenti sulla quantità e qualità dei prodotti.

Momento di Inizio Consegna: indica per la consegna:

- via mare presso un deposito costiero, l'inizio del passaggio del prodotto dalle manichette e/o dai bracci di caricazione del terminale marittimo alla flangia di collegamento del collettore di bordo;
- via mare presso un deposito (anche costiero) collegato via oleodotto al terminale del porto di caricazione, l'inizio del passaggio del prodotto attraverso la flangia di connessione della tubazione in uscita del deposito;
- via autobotte e via ferrocisterna, l'inizio del passaggio del prodotto attraverso la flangia di collegamento tra i bracci e/o le tubazioni di carico del deposito e il mezzo;
- via oleodotto, l'inizio del passaggio del prodotto attraverso la flangia di connessione della tubazione in uscita del deposito.

Momento di Fine Consegna: indica per la consegna:

- via mare presso un deposito costiero, la fine del passaggio del prodotto dalle manichette e/o dai bracci di caricazione del terminale marittimo alla flangia di collegamento del collettore di bordo, a completamento della quantità aggiudicata indicata nel Contratto Individuale;
- via mare presso un deposito (anche costiero) collegato via oleodotto al terminale del porto di caricazione, la fine del passaggio del prodotto attraverso la flangia di connessione della tubazione in uscita del deposito, a completamento della quantità aggiudicata indicata nel Contratto Individuale;
- via autobotte e via ferrocisterna, la fine del passaggio del prodotto attraverso la flangia di collegamento tra i bracci e/o le tubazioni di carico del deposito e il mezzo, a completamento della quantità aggiudicata indicata nel Contratto Individuale;
- via oleodotto, la fine del passaggio del prodotto attraverso la flangia di connessione della tubazione in uscita del deposito, a completamento della quantità aggiudicata indicata nel Contratto Individuale;

Periodo di consegna: indica il periodo temporale riportato nella documentazione di gara, nel cui termine essenziale e tassativo l'Acquirente deve ritirare il prodotto nell'impianto di stoccaggio indicato nella documentazione di gara, ed entro cui deve cadere il Momento di Fine Consegna.

Periodo di Formazione del Prezzo: indica l'intervallo temporale, in giorni, da considerare per il calcolo del prezzo di vendita. Tale periodo è indicato nella documentazione di gara e nel Contratto

Individuale.

Prezzo di vendita: indica il prezzo, espresso in euro/tonnellata, che pagherà l'Acquirente, calcolato applicando la formula riportata nell'articolo 8 (Prezzo di vendita e fatturazione).

Procedura quali-quantitativa: indica il documento allegato al presente Contratto come allegato 2 relativo ai controlli di quantità/qualità dei prodotti.

Prodotti: indica i prodotti petroliferi oggetto di vendita da parte di AU/OCSIT.

Quantità Aggiudicata: indica la quantità assegnata alla controparte in esito alla procedura concorsuale e riportata nel Contratto Individuale.

Regolamento Operativo: insieme delle procedure, caratteristiche del singolo deposito, relative all'operatività del deposito stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accettazione navi, controstallie, allineamento peso – volume, specifiche qualità prodotto.

Sistema: indica la piattaforma di gestione online delle procedure di prequalifica e di gara per l'approvvigionamento di capacità di stoccaggio e prodotti petroliferi e per la vendita di prodotti petroliferi, le soluzioni informatiche e gli strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al Regolamento Operativo Gare;

Specifiche: indica le caratteristiche dei Prodotti di cui alle norme comunitarie e nazionali eventualmente integrate e richiamate nella documentazione di gara e nel Contratto Individuale.

Stock transfer: indica un passaggio di proprietà che presuppone l'assenza di una movimentazione fisica del Prodotto, trattandosi di un passaggio contabile dal conto deposito di AU/OCSIT al conto deposito dell'Acquirente. Il passaggio di proprietà si considera effettuato alle ore 00.00 del giorno in cui il Venditore e l'Acquirente avranno concordato che dovrà avvenire lo stock transfer, come risulterà dalla corrispondenza all'uopo scambiata e dalla registrazione della nota peso sui registri di conto deposito. In tale caso, il Momento di Inizio Consegna e il Momento di Fine Consegna coincidono.

Straordinari: indica le ore lavorative prestate al di fuori del normale orario di lavoro da parte del personale operante nel Deposito.

Termine Ultimo di Consegna: indica la data ultima essenziale e tassativa entro la quale dovrà ricadere il Momento di Fine Consegna.

Nell'ambito del Contratto Quadro, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

I titoli degli articoli del Contratto sono posti al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

Articolo 3 – Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è la vendita di Prodotti da parte di AU/OCSIT.

Articolo 4 – Consegna

La consegna dei Prodotti avverrà in sospensione di accisa presso i Depositi indicati nel Contratto Individuale.

La consegna sarà subordinata all'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali e/o doganali, tributari e amministrativi da parte dell'Acquirente.

I Prodotti saranno consegnati EXW (Ex Works) in modalità Stock Transfer oppure FOB (Free on Board) oppure FCA (Free Carrier). La modalità di consegna sarà quella indicata dall'Acquirente nell'offerta relativa alla Gara di Vendita.

Le consegne via mare, presso depositi costieri, si intendono effettuate con il passaggio del Prodotto dalle manichette e/o bracci di caricazione del terminale marittimo alla flangia di collegamento del collettore di bordo.

Le consegne via mare, presso depositi (anche costieri) collegati via oleodotto al terminale del porto di caricazione, si intendono effettuate con il passaggio del Prodotto alla flangia di connessione della tubazione in uscita del deposito. In questo caso l'Acquirente dovrà farsi carico di tutti gli accordi necessari e dei relativi oneri per il trasporto del Prodotto fino alla flangia di collegamento del collettore di bordo.

Le consegne via autobotte e via ferrocisterna si intendono effettuate con il passaggio del Prodotto attraverso la flangia di collegamento tra i bracci e/o le tubazioni di carico del deposito e il mezzo.

Le consegne via oleodotto si intendono effettuate con il passaggio dei Prodotti alla flangia di connessione della tubazione in uscita dal deposito.

Le consegne via Stock Transfer si intendono effettuate nelle modalità indicate nella definizione di Stock transfer.

Il Venditore concorderà con la Depositaria i tempi e le modalità di consegna dei Prodotti, sulla base della proposta di programma già condivisa con l'Acquirente.

Il Venditore comunicherà all'Acquirente il programma definitivo per il ritiro dei Prodotti, al quale l'Acquirente, o un terzo operante per suo conto, dovrà attenersi.

In ogni caso, il ritiro dei Prodotti da parte dell'Acquirente, o da terzi operanti per suo conto, dovrà avvenire entro e non oltre il Termine Ultimo di Consegna riportato nel Contratto Individuale.

Articolo 5 – Qualità e Quantità

Il Venditore garantisce che al momento della consegna i Prodotti rispettino le Specifiche in vigore in quel momento.

L'Acquirente è l'unico responsabile dell'utilizzo dei Prodotti e pertanto il Venditore non è responsabile dell'uso che l'Acquirente farà degli stessi.

Il Venditore si impegna a consegnare la Quantità Aggiudicata comunque rientrante nei limiti di tolleranza riportati nel Contratto Individuale.

Il Venditore dichiara che le sostanze contenute nei Prodotti rispondono agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), e quindi sono state registrate entro i termini previsti dal

Regolamento dal Venditore stesso o da altri soggetti a monte nella catena di approvvigionamento.

Articolo 6 – Trasferimento della proprietà e del rischio

La proprietà del Prodotto e il rischio ad esso associato si considerano trasferiti all'Acquirente al momento della Consegna come specificato all'articolo 3.

Con la vendita in Stock Transfer il passaggio di proprietà del Prodotto e il trasferimento del rischio avverranno nel serbatoio in cui il Prodotto stesso è contenuto senza alcuna movimentazione fisica. Per effetto dello Stock Transfer si determina un trasferimento contabile del quantitativo oggetto della vendita, dal conto deposito del Venditore al conto deposito dell'Acquirente.

Avvenuto il passaggio di proprietà, qualsiasi rischio e responsabilità, anche relativi a danni causati a beni o persone dai Prodotti, passeranno dal Venditore all'Acquirente.

Nel caso in cui l'Acquirente ritardasse il ritiro dei Prodotti rispetto alle scadenze previste dalla programmazione (di cui al precedente articolo 3), eventuali oneri derivanti dalla gestione dei Prodotti saranno considerati in capo all'Acquirente.

Nel caso in cui l'Acquirente ritardasse il ritiro dei Prodotti rispetto al Termine Ultimo di Consegna, il Venditore addebiterà all'Acquirente una penale pari al 5% del valore dei quantitativi di Prodotti non ritirati entro il Termine Ultimo di Consegna per ogni giorno di ritardo, oltre agli eventuali oneri cui il Venditore dovrà far fronte derivanti dal mancato ritiro dei Prodotti.

Articolo 7 – Ispezioni

Alla caricazione, i campionamenti e le analisi quali/quantitative saranno eseguite conformemente a quanto previsto nella Procedura Quali-Quantitativa nella parte "riconsegna".

Per tutte le tipologie di Consegna, fatta eccezione per lo Stock Transfer, per gli accertamenti sulla quantità e qualità del Prodotto l'Acquirente potrà nominare un Ispettore che lo rappresenti e che opererà in contraddittorio con il Venditore (e/o Ispettore da esso nominato) e con il vettore (nei casi previsti).

L'Acquirente e il Venditore potranno accordarsi consensualmente su di un unico Ispettore che li rappresenti entrambi. Le Parti accettano che gli importi dovuti all'Ispettore saranno ripartiti al 50% tra le Parti e che tali importi saranno fatturati direttamente dall'Ispettore a ciascuna delle Parti nella misura prevista per ognuna di esse.

I risultati accertati dall'Ispettore saranno vincolanti tra le Parti.

Articolo 8 – Prezzo di vendita e fatturazione

I Prodotti saranno venduti in sospensione di accisa.

Il Prezzo di Vendita, al netto dell'accisa e dell'IVA, sarà determinato in base a quanto riportato nel Contratto Individuale e sarà calcolato in base alla seguente formula:

Prezzo di Vendita = $[(P + X) / C] \times \delta_{\text{rif Platts}} / \delta_{15^{\circ}\text{C}}$

Dove:

P = Media aritmetica delle quotazioni espresse in USD/tonn HIGH riportate alla voce CIF Med (Genova/Lavera) effettivamente pubblicate dal Platts European Marketscan relative al Periodo di Formazione del Prezzo arrotondata alla seconda cifra decimale per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

Le quotazioni saranno quelle riportate alle seguenti voci:

Prem Unl 10ppm	per la benzina super senza piombo	[Platts code:AAWZB00]
10ppm ULSD	per il gasolio autotrazione	[Platts code:AAWYZ00]
Gasoil 0,1%	per il gasolio riscaldamento	[Platts code:AAVJJ00]
Jet	per il Jet fuel	[Platts code: AAZBN00]
Fuel Oil 1%	per l'olio combustibile BTZ	[Platts code:PUAAJ00]
Fuel Oil 3,5%	per l'olio combustibile ATZ	[Platts code: PUAAY00]

X = premio aggiudicato nella gara espresso in USD/tonnellata

C = Media aritmetica dei cambi quotidiani euro/USD (espressi con quattro cifre decimali) fissati dalla Banca Centrale Europea ed effettivamente disponibili nel Periodo di Formazione del Prezzo (Bloomberg code EUCFUSD index). Tale media sarà espressa con quattro cifre decimali arrotondando per difetto (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la quinta cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

$\delta_{\text{rif Platts}}$ = densità di riferimento del Platts (0,755 g/ml per la benzina, 0,845 g/ml per il gasolio, 0,800 g/ml per il jet fuel).

$\delta_{15^{\circ}\text{C}}$ = densità del prodotto accertata alla consegna.

Il valore così determinato sarà riportato con due cifre decimali arrotondandolo per difetto (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la terza cifra decimale sia compresa tra 5 e 9).

Il prezzo finale, espresso in euro/tonnellata, sarà applicato alla quantità in peso riportata nella documentazione fiscale emessa dalla Depositaria.

Nel caso in cui la formula di determinazione del Prezzo di Vendita faccia riferimento a quotazioni giornaliere nel Periodo di Formazione del Prezzo, e al momento del calcolo del Prezzo di Vendita tali quotazioni siano disponibili per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo, il Venditore emetterà un'unica fattura. In tale ipotesi il Prezzo di Vendita sarà calcolato applicando la formula riportata sopra per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo.

Il Venditore calcolerà e comunicherà il Prezzo di Vendita all'Acquirente, che lo verificherà entro due giorni lavorativi. A seguito della determinazione, condivisa con l'Acquirente, del Prezzo di Vendita, il Venditore calcolerà l'importo ed emetterà la relativa fattura.

Nel caso in cui, invece, la formula di determinazione del Prezzo di Vendita faccia riferimento a quotazioni giornaliere nel Periodo di Formazione del Prezzo, e al momento del calcolo del Prezzo di Vendita tali quotazioni siano disponibili solo per una parte del suddetto Periodo di Formazione del Prezzo, sono previste due fatturazioni, una in acconto e una a conguaglio. Il prezzo in acconto sarà calcolato applicando la formula riportata sopra per i giorni del Periodo di Formazione del Prezzo in cui le suddette quotazioni sono disponibili. Il Venditore comunicherà il prezzo calcolato in acconto

all'Acquirente, che lo verificherà entro due giorni. A seguito della determinazione, condivisa con l'Acquirente, del prezzo calcolato in acconto, il Venditore calcolerà l'importo in acconto ed emetterà la relativa fattura. Il prezzo calcolato a conguaglio sarà determinato applicando la formula sopra riportata per l'intero Periodo di Formazione del Prezzo. Il Venditore comunicherà il prezzo calcolato a conguaglio all'Acquirente, che lo verificherà entro due giorni lavorativi. A seguito della determinazione, condivisa con l'Acquirente, del prezzo a conguaglio, il Venditore calcolerà l'importo a conguaglio ed emetterà la fattura di conguaglio/nota credito per un importo pari al saldo tra l'importo calcolato in acconto e l'importo calcolato a conguaglio.

Le fatture emesse dal Venditore in formato elettronico (XML) saranno inviate all'Acquirente tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

Gli importi delle fatture saranno calcolati in base al Prezzo di Vendita e maggiorati dell'IVA se dovuta ai sensi di legge.

L'aliquota IVA sarà quella in vigore al momento della fatturazione.

La fattura dovrà contenere tutti gli elementi indicativi della consegna, in particolare:

- Prodotto
- Quantità Accertata
- Densità a 15 gradi centigradi in aria;
- Posizione doganale;
- Impianto e la Modalità di Consegna;
- Prezzo di Vendita.

Articolo 9 – Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, per l'intero importo in Euro.

L'Acquirente provvederà ad effettuare il pagamento delle fatture, ricevute secondo le modalità di cui al precedente articolo, con valuta fissa per il beneficiario, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della fattura sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n°11 non saranno accettati dal Venditore pagamenti con valuta antergata.

I pagamenti in scadenza in giorni non bancabili saranno posticipati al primo giorno bancabile successivo.

Eventuali pagamenti ricevuti in ritardo daranno luogo all'automatica applicazione di interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002 n° 231 e successive modificazioni ed integrazioni con relativa emissione di nota debito.

Articolo 10 – Stand By Letter of Credit (SBLC)

Durante la vigenza del Contratto, il Venditore avrà la facoltà di richiedere adeguamenti del valore garantito dalla SBLC, rilasciata nelle modalità indicate nella documentazione di gara a seguito della quale è stato sottoscritto il Contratto, in funzione dell'andamento delle quotazioni del Prodotto oggetto di vendita di cui all'articolo 7.

Il Venditore, entro 30 giorni dalla data di pagamento di tutti gli importi dovuti in base al Contratto, autorizzerà il proprio istituto di credito in possesso della SBLC alla cancellazione e alla restituzione della medesima SBLC all'istituto di credito emittente.

Un facsimile di SBLC è qui allegato come Allegato 4.

Articolo 11 – Trasporto, controstallie, straordinari, nomine e assicurazioni

L'Acquirente è l'unico responsabile del trasporto dei Prodotti e assicura che i mezzi di trasporto utilizzati rispondano sia ai requisiti previsti dalla legge, sia alle norme di sicurezza adottate dalla Depositaria.

In nessun caso e a nessun titolo il Venditore può essere ritenuto responsabile degli oneri di controstallia e del loro pagamento che rimarrà a carico dell'Acquirente.

Eventuali costi dovuti a straordinari e addebitati al Venditore dalla Depositaria o da altri soggetti coinvolti nel processo oggetto del Contratto saranno ribaltati, e quindi fatturati, all'Acquirente.

In caso di consegna via mare, l'Acquirente è responsabile della nomina di navi che dovranno soddisfare le condizioni contenute nel regolamento operativo del Deposito.

In caso di Consegna via autobotte o ferrocisterna, l'Acquirente è responsabile della nomina di mezzi di trasporto che dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla legge e che saranno comunque soggetti ad accettazione da parte della Depositaria. L'Acquirente accetta e rispetta le condizioni di accesso, il regolamento operativo e le norme di sicurezza adottate dalla Depositaria.

Le nomine dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al Venditore e alla Depositaria (in copia conoscenza) secondo le scadenze previste dalla programmazione della consegna dei Prodotti.

Articolo 12 – Controversie

Per eventuali reclami, presentati in forma scritta, riguardanti la non conformità rispetto alle Specifiche in vigore alla consegna, si farà riferimento ai campioni prelevati in contraddittorio, opportunamente etichettati e sigillati, e conservati negli archivi competenti.

Il Venditore prenderà in considerazione eventuali reclami sulla non conformità rispetto alle Specifiche in vigore soltanto se l'Acquirente provvederà a segnalare tali non conformità entro dieci (10) giorni dal Momento di Fine Consegna.

Nell'ipotesi di eventuali reclami e controversie sulla quantità e qualità dei Prodotti, saranno oggetto di verifica i risultati accertati dall'Ispettore in base alla Procedura quali-quantitativa.

Eventuali controversie non sollevano l'Acquirente dall'effettuare i pagamenti dovuti.

Articolo 13 – Responsabilità

Responsabilità del Venditore

Il Venditore non sarà responsabile di eventuali violazioni e/o infrazioni, da esso non cagionate,

verificatisi durante le fasi della Consegna.

In tutti i casi, esclusa la frode, il Venditore sarà responsabile unicamente del pagamento dei danni ad esso direttamente riconducibili e direttamente subiti dall'Acquirente. Pertanto, il Venditore non sarà tenuto a pagare per i danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite economiche o finanziarie, aumento dei costi, perdita di clienti o degli utili previsti, perdite per modifiche necessarie alla pianificazione, reclami da parte di terzi, ecc.

In tutti i casi, esclusa la frode, la responsabilità del Venditore è limitata all'importo massimo calcolato in base al Prezzo di Vendita.

Responsabilità dell'Acquirente

Fatti salvi i casi di diversa attribuzione della responsabilità, l'Acquirente risponderà dei danni, prevedibili e non prevedibili, causati da esso o da terzi ad esso riconducibili ai beni mobili e immobili del Venditore e/o della Depositaria.

Articolo 14 – Salute sicurezza e ambiente

Le Parti perseguono, ciascuna per quanto di competenza, l'obiettivo dell'eccellenza nella gestione degli aspetti di Salute, Sicurezza e Protezione dell'Ambiente, tenendo in debito conto sia il complesso dei rapporti (anche contrattuali) legati al presente Contratto Quadro, sia le rispettive posizioni e responsabilità.

In particolar modo, le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il Venditore è privo di personale operativo, ragione per la quale le attività di caricazione del Prodotto sarà svolta dalla Depositaria;
- il Venditore stipula con l'Acquirente il presente contratto per la vendita di prodotti petroliferi che vengono consegnati direttamente all'impianto di stoccaggio della Depositaria;
- per l'effetto di quanto sopra, tutte le informazioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambientale, raccolte nel contesto delle disposizioni del presente contratto, sono eminentemente intese ad informare il Venditore, la Depositaria e l'Acquirente, al fine di consentire il migliore coordinamento tra tutte le parti coinvolte e le rispettive risorse, ciascuna nelle specifiche aree e attività di propria competenza al fine di gestire al meglio tutte le problematiche di sicurezza sul lavoro, salute e ambiente.

Per il ritiro del Prodotto presso il deposito indicato dal Venditore, l'Acquirente garantisce, per se stesso e per i terzi operanti per suo conto, di rispettare le normative vigenti in tema di salute, sicurezza e ambiente, oltre che le relative politiche e migliori prassi, con specifico riguardo alle politiche in materia di salute, sicurezza e ambiente adottate dal Deposito.

In particolare l'Acquirente garantisce per se stesso e per i terzi operanti per suo conto di:

- rispettare, coordinandosi con le relative funzioni a ciò preposte dalla Depositaria indicata dal Venditore, tutte le procedure, norme e prescrizioni in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente di cui al presente articolo, nonché quelle che possono originarsi in situazioni di emergenza nel deposito;

- impiegare personale, dotato della relativa idoneità alla mansione, per la esecuzione delle attività al medesimo demandate;
- assicurare che il personale, eventualmente impiegato per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto: (i) sia dotato di tutte le attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari al corretto e sicuro svolgimento delle attività di carica, in relazione sia ai rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività stesse, sia ai rischi dell'ambiente e delle apparecchiature presenti nel deposito, così come individuate dalla Depositaria, in conformità con quanto indicato nel DUVRI Specifico (ii) sia in grado di utilizzare correttamente le apparecchiature, i dispositivi e gli indumenti di sicurezza assegnatigli, (iii) operi in rigoroso accordo con le norme di sicurezza ed ambientali del deposito e con le prescrizioni previste nel presente articolo, dovendosi per questo coordinare con le funzioni preposte alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, individuate dalla Depositaria, presenti in deposito;
- in conformità con i protocolli normativi applicabili, organizzare per tutti i propri dipendenti, ove non siano già stati formati, iniziative di Informazione, Formazione e Addestramento;
- trasmettere al deposito, prima dell'inizio delle attività, l'elenco del personale (corredato da fotografie) che sarà impiegato all'interno del deposito unitamente all'attestazione, dell'avvenuta formazione del personale stesso in materia di sicurezza;
- trasmettere ai terzi operanti per suo conto le informazioni fornite dalla Depositaria - in conformità al DUVRI Specifico - per lo svolgimento delle attività in ambiente a rischio specifico, con specifico riguardo a: rischi (anche specifici) presenti sui luoghi di lavoro, piani di emergenza, misure di sicurezza (individuali e collettive) da adottare, protocolli di formazione da rispettare ed ogni altra informazione che la Depositaria ritenga opportuno condividere con l'Acquirente o i terzi operanti per suo conto.

Articolo 15 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali, tutte le informazioni riservate ricevute in relazione al Contratto (di seguito “Informazioni Riservate”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate e di impedire la loro rivelazione, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma di legge o di regolamento ovvero in provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità.

Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo resteranno in vigore sino ai 3 anni successivi alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi causa dovuta del Contratto.

Articolo 16 – Forza maggiore

Definizione

Con l'espressione “Forza Maggiore” si intende ogni evento, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca (Parte Interessata), al di fuori del controllo delle Parti non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e tale da rendere impossibile, in tutto o

in parte fino a quando perduri la causa di Forza Maggiore, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i requisiti di cui al precedente capoverso costituiscono causa di Forza Maggiore le seguenti cause:

- Guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- Fenomeni naturali avversi compresi fulmini terremoti frane incendi e inondazioni;
- Esplosioni radiazioni e contaminazioni chimiche;
- Sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere nazionale;
- Adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non dipendenti da cause imputabili alla Parte interessata dall'evento.

Obblighi e responsabilità della Parte Interessata:

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel Contratto nonché per qualunque danno o perdita subito dall'altra parte nella misura in cui il mancato adempimento sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista essa.

In ogni caso la predetta Parte Interessata sarà tenuta:

1. ad adoperarsi per quanto nelle proprie possibilità, per limitare effetti negativi dell'evento di cui al precedente capoverso al fine di consentire, nel più breve tempo possibile la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi derivanti dal Contratto;
2. a comunicare all'altra parte in maniera tempestiva:
 - il verificarsi dell'evento di cui sopra fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì qualora sia possibile stimarlo il tempo necessario per porvi rimedio;
 - lo sviluppo di tale evento fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;
 - la cessazione dell'evento medesimo.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza, per un periodo superiore a 5 giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento del Contratto, nell'ottica del contemperamento dei reciproci interessi e della riduzione al minimo delle conseguenze economiche pregiudizievoli.

Qualora la causa di forza maggiore perdurasse per un periodo superiore a 15 giorni, ciascuna delle Parti avrà comunque facoltà di risolvere il Contratto con preavviso di 5 giorni senza che possa essere a questa imputata responsabilità alcuna.

Articolo 17 – Ripartizione del Prodotto

Nel caso in cui per il Venditore diminuisse la disponibilità del Prodotto e tale diminuzione fosse dovuta a una causa di forza maggiore, il Venditore avrà il diritto di ripartire la quantità disponibile di Prodotto in proporzione tra gli Acquirenti senza che possa essere invocata la violazione del Contratto e quindi sollevata alcuna eccezione dagli Acquirenti.

Articolo 18 – Crisi di approvvigionamento

Nel caso in cui dovesse verificarsi una crisi di approvvigionamento durante la Consegna e, a seguito di richiesta del Ministero della Transizione Ecologica o di altro soggetto istituzionale autorizzato o di decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte adottata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, AU/OCSIT fosse tenuto a rilasciare le proprie scorte di Prodotti su apposito provvedimento successivo alla stipula del Contratto, esso avrà il diritto di non consegnare o di interrompere la Consegna dei Prodotti oggetto del Contratto.

L'Acquirente sarà comunque tenuto a pagare l'eventuale quantità di Prodotto ritirata fino al momento dell'interruzione della Consegna.

Articolo 19 – Durata e risoluzione

Il presente contratto ha efficacia tra le Parti dalla data indicata nella firma digitale appostata in calce, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal rappresentante legale di AU/OCSIT e fino alla data del 9 febbraio 2026.

Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dal presente Contratto, AU/OCSIT si riserva altresì il diritto di risolvere ipso iure il Contratto in caso di liquidazione volontaria, accordo stragiudiziale di ristrutturazione del debito o comunque nel caso in cui l'Acquirente non sia in grado di onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite, ferme restando le norme in materia di fallimento e procedure concorsuali. In tale caso verrà data comunicazione scritta all'Acquirente.

Articolo 20 – Obblighi

Ciascuna Parte si impegna a operare nel rispetto delle leggi Anti-Corruzione ove applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il D.lgs. 231/01 e successive modifiche, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l'UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra Parte per l'intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del proprio Codice Etico e in ogni caso a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità ai fini delle leggi Anti-Corruzione dell'altra parte contraente.

Articolo 21 – Cessione

All'Acquirente non è consentito trasferire a terzi propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto da parte del Venditore.

In caso di trasferimento dei diritti e obblighi, l'Acquirente rimane responsabile in solido con il cessionario per tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

In ogni caso, AU/OCSIT avrà il diritto di trasferire i propri diritti e obblighi ad altro organismo

giuridico di diritto pubblico o privato che potrà assumere i compiti che AU/OCSIT attualmente svolge ai sensi di legge e successivi decreti attuativi.

Articolo 22 – Validità

Nel caso in cui una o più delle clausole fino a qui previste risultassero o venissero dichiarate non più valide ovvero fossero giuridicamente inapplicabili e/o inefficaci, resta ferma la validità di quanto previsto in tutto il resto. In tal caso, le Parti assicurano che tali clausole saranno sostituite da altre clausole che più corrispondono alle intenzioni e allo spirito delle clausole non valide, dichiarata non valide ovvero giuridicamente inapplicabili.

La mancata applicazione di una o più disposizioni fino a qui previste non costituisce rinuncia e non impedisce alle Parti di ottemperare a quanto non applicato.

Articolo 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.

Articolo 24 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, scambiati al fine della stipula del Contratto, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 196 del 2003 e relative disposizioni integrative, modificative ed attuative. L'informativa sul trattamento dati delle Parti è pubblicata sui propri siti internet di AU/OCSIT.

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

Allegato 1: Modello del Contratto Individuale di vendita prodotti petroliferi

Allegato 2: Procedura quali-quantitativa

Allegato 3: Specifiche prodotti

Allegato 4: Facsimile della Stand By Letter of Credit

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, si approvano specificamente le seguenti pattuizioni agli articoli: 4 (Qualità e Quantità), 5 (Trasferimento della proprietà e del rischio), 6 (Ispezioni), 7 (Prezzo di Vendita e fatturazione), 8 (Modalità di pagamento), 9 (Stand By Letter of Credit), 10 (Trasporto, controstallie, straordinari, nomine e assicurazioni), 11 (Controversie), 12 (Responsabilità), 13 (Salute sicurezza e ambiente), 14 (Riservatezza), 15 (Forza Maggiore), 16 (Ripartizione del Prodotto), 17 (Crisi di approvvigionamento), 18 (Risoluzione), 19 (Obblighi), 20 (Cessione), 21 (Validità), 22 (Foro Competente).

Letto approvato e sottoscritto.

Roma, il _____

Firma AU/OCSIT

Firma Acquirente